

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. **05** DEL 14 GEN. 2014

**OGGETTO:** Sentenza N. 271/A/2008 del 6/5/2008 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana /Ing. Giuseppe Picone-Consorzio – Autorizzazione a stornare operazione Unicredit.

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2014 il giorno quattordici del mese di gennaio, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

\*\*\*\*\*

**VISTO** il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

**VISTA** la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 04 febbraio 2013 con la quale si nomina il Direttore Generale;

**VISTA** la Sentenza n° 271/A/2008 del 6/5/2008 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana mercè la quale l'Ing. Giuseppe Picone, in ragione dell'appartenenza alla allora deputazione amministrativa, veniva condannato a titolo di colpa grave al pagamento di € 58.850,35 di cui € 51.645,69 per sorte capitale, € 6.194,07 per rivalutazione ed € 1.010,59 per interessi legali (dalla pubblicazione della sentenza 31/07/2008 al 28/02/2008), oltre la quota relativa alle spese per l'esecuzione delle visure immobiliari pari ad € 43,20 (€ 36,00 + 7,20 di IVA) e gli interessi legali *maturandi* sino all'effettivo soddisfo;

**CONSIDERATO** che a seguito degli esiti negativi sugli accertamenti immobiliari effettuati, si rilevava che unico reddito percepito dall'Ing. Giuseppe Picone era costituito dalla pensione INPS. il cui importo ammontava a circa € 2.000,00 al netto delle ritenute fiscali;

**CONSIDERATO** che l'Ente si dichiarava disponibile ad accettare la proposta di pagamento della somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da accreditare sino all'estinzione del relativo debito;

**CONSIDERATO** che la Banca Unicredit presso la quale l'Ing. Picone intratteneva il proprio conto corrente, provvedeva su disposizione del succitato ordinante, ad accreditare mensilmente la somma di € 500,00 in favore dello scrivente Consorzio;

**CONSIDERATO** che a causa di grave sinistro stradale l'Ing. Giuseppe Picone decedeva che in data 29/11/2011;

**VISTA** la nota prot. n° 3760 del 02/12/2011 con la quale l'Ente provvedeva ad informare la Procura della Corte dei Conti del decesso dell'Ing. Giuseppe Picone, dando atto che la somma complessivamente incassata sino ad allora era pari ad € 15.500,00 corrispondente a n° 31 mensilità come meglio dettagliate qui di seguito:

- Anno **2009** – n° 8 mensilità x € 500,00 = € 4.000,00;
- Anno **2010** - n° 12 mensilità x € 500,00 = € 6.000,00;
- Anno **2011** – n° 11 mensilità x € 500,00 = € 5.500,00;

Totale n° 31 mensilità = € 15.500,00 (incluso novembre 2011);

**VISTA** la nota prot. n. 105 del 23/01/2012, con la quale previo definitivo accertamento del carattere strettamente personale della responsabilità amministrativa dalla quale il debito in argomento traeva origine, si chiedeva alla Procura della Corte dei Conti di essere autorizzati, a comunicare alla Unicredit di stornare l'operazione di accredito dell'ordinante Ing. Giuseppe Picone, e ciò al fine di sospendere definitivamente l'esecuzione del bonifico periodico di € 500,00 in favore dell'Ente conseguentemente all'avvenuto decesso.

**CONSIDERATO** che con nota assunta a protocollo generale n. 435 del 17/02/2013 la Procura, rispondeva evidenziando che la decisione spettava unicamente all'Amministrazione danneggiata, segnalando a tal fine nel contesto un recente intervento della Suprema Corte di cassazione (Cass. Civ. Sez. I Sent. 21/02/2008 n. 4432);

**ESAMINATA** la sentenza sopra richiamata che così tra l'altro statuisce “... *quando il debito del pubblico dipendente sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e non sia perciò più contestabile, la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione derivante dalla responsabilità contabile del pubblico dipendente si verifica, pur sempre, solo nei casi in cui il comportamento sanzionato abbia arrecato non solo un danno all'erario ma abbia prodotto anche un arricchimento indebito del dipendente;.....ne consegue che, quando non sia rimasta accertata tale circostanza nel giudizio dinanzi al Giudice Contabile -.....la definitività dell'obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi”;*

**VISTA** la nota prot. n° 615 del 05/03/2012, indirizzata alla Banca Unicredit, con la quale, a fini cautelativi, il Consorzio, Amministrazione danneggiata, obbligata al recupero del credito erariale scaturente dalla sentenza fin quando legittimato, chiedeva alcuni chiarimenti in ordine alla perfezionamento della pratica di successione che ci occupa;

**VISTA** la corrispondenza precorsa con la Banca Unicredit e da ultimo la nota assunta a prot. n° 7931 del 22/11/2013 con la quale quest'ultima ha richiesto allo scrivente Ente, di autorizzare l'addebito a storno di n. 2 bonifici dell'importo di € 500,00 cadauno in quanto, per mero errore, accreditati successivamente al decesso dell'Ing. Giuseppe Picone avvenuto in data 29/11/2013;

**ACCERTATO** che questo Ente, successivamente al decesso dell'ordinante Ing. Picone, ha avuto accreditati n. 2 ratei di € 500,00 cadauno rispettivamente in data 28/12/2011 e in data 27/01/2012;

**RILEVATO** che dal contenuto della Sentenza n° 271/A/2008 del 6/5/2008 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con la quale è stata accertata la responsabilità amministrativa dell' Ing. Giuseppe Picone non sembrano, potersi ricavare elementi che giustificavano l'esistenza di un debito risarcitorio in capo ai di lui eredi;

**EVIDENZIATO** che la condanna di cui alla Sentenza n° 271/A/2008 del 6/5/2008 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti dell'Ing. Giuseppe Picone, deceduto nelle more, è strettamente personale e si estingue con il decesso dello stesso senza incidere negativamente sulla successione dei di lui eredi (cfr. sul punto sentenza cassazione (Cass. Civ. Sez. I Sent. 21/02/2008 n. 4432);

**VISTA** la relazione istruttoria trasmessa dal Rdp prot. n° 8830 del 20/12/2013 con la quale, per le motivazioni nella stessa relazione espresse e che in questa sede si richiamano integralmente, si propone di comunicare all'Unicredit l'autorizzazione in ordine all'operazione di storno dei n° 2 accrediti dell'importo di € 500,00 in data 28/12/2011 e in data 27/01/2012;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'Istituto Unicredit a stornare l'operazione di accredito per le motivazioni sopra richiamate;

In conformità alle premesse

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare l'Istituto Unicredit – Agenzia di palermo Piazza Mordini a stornare l'operazione di accredito di n° 2 ratei dell'importo di € 500,00 cadauno accreditati in

favore dell'Ente rispettivamente in data 28/12/2011 ed in data 27/01/2012 in quanto successivi al decesso dell'ordinante Ing. Giuseppe Picone avvenuto in data 29/11/2011.

2. di dare relativa comunicare all'Istituto Unicredit Agenzia Piazza Mordini di Palermo;

3 dare mandato al settore Ragioneria di regolarizzare, ai fini contabili, l'operazione suddetta, non appena la stessa risulterà dai sospesi di banca, gravando tale importo di € 1000,00 sul capitolo 156 del Bilancio di Previsione Esercizio 2014.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Greco)

